

# **TI\_GERICHTE 60.2023.6 vom 7. April 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.6)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.6 du 7 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.6 del 7 aprile 2023

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto del giudice della Pretura penale che ha dichiarato irricevibile per intempestività l'opposizione al decreto di accusa

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. Con decreto 17.1.2023 il vicepresidente della Corte dei reclami penali ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo.

### **E. 2**

. 2.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 2.2**

Il reclamo, presentato il 16.1.2023 contro il decreto 29.12.2022 del giudice, intimato quel giorno e notificato al patrocinatore di RE 1 in data 5.1.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP).

### **E. 2.3**

Esso è proponibile: il giudizio del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi sulla validità del decreto di accusa e segnatamente sulla tempestività dell'opposizione (decisione TF 6B\_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.2.) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, con reclamo (decisione TF 6B\_271/2018 del 20.6.2018 consid. 2.1.; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 356 CPP n. 3).

### **E. 2.4**

Il reclamante, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP all'annullamento oppure alla modifica del giudizio, ovvero che venga esaminato se la decisione impugnata – che ritiene irricevibile per tardività l'opposizione al decreto di accusa 25.8.2022, ponendo fine al procedimento e dichiarando definitivo il decreto di accusa – sia corretta.

### **E. 2.5**

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. L'impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

### **E. 3**

. 3.1. Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa. Esso può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2) e come tale improrogabile ex art. 89 cpv. 1 CPP (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l'imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP). L'opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194). Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP). Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell'ipotesi in cui non ritenga valida l'opposizione (decisione TF 6B\_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

### **E. 3.2**

Ex art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d'ufficio (decisione TF 6B\_218/2020 del 17.4.2020 consid. 1.1.) sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione, in particolare sulla sua tempestività (decisione TF 6B\_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 3).

### **E. 3.3.1**

Giusta l'art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP). Giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B\_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B\_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.), la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Una persona deve attendersi una notificazione quando c'è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B\_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.; 6B\_1455/2021 dell'11.1.2023 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l'apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B\_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.). Se l'autorità resta passiva, la parte non deve attendersi atti per un periodo indeterminato (decisione TF 6B\_377/2016 del 7.11.2016 consid. 3.3.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B\_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi degli atti, è tenuto a ricevere la corrispondenza o, se si assenta, ad adottare le misure adeguate affinché essa gli possa in ogni caso giungere: deve, segnatamente, comunicare lunghe assenze dal domicilio o nominare un rappresentante che possa ricevere gli atti (decisione TF 6B\_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.). Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l'autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente; è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l'autorità inviante in questione sia riconoscibile (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2./1.6.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7).

### **E. 3.3.2**

Giusta l'art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze. Ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv.

2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Ai sensi dell'art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza. Il motivo dell'inosservanza del termine o della non comparso è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

### **E. 3.3.3**

L'onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (decisione TF 6B\_185/2020 dell'11.5.2020 consid. 2.; DTF 142 IV 125 consid. 4.3.). Per gli invii raccomandati vale nondimeno la presunzione, confutabile, secondo cui l'impiegato postale abbia correttamente inserito l'avviso di raccomandata nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di tale consegna sia registrata correttamente. Questa presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova a sfavore del destinatario, che è tenuto a dimostrare l'assenza dell'avviso nella sua bucalettere o casella postale alla data indicata dal postino. Trattandosi di un fatto negativo, non è richiesta la prova stretta; è sufficiente che il destinatario provi con una verosimiglianza preponderante che si siano verificati errori nella notificazione. La sempre presente possibilità di un errore della posta non basta. Il destinatario deve apportare elementi concreti attestanti un errore (decisione TF 6B\_880/2022 del 30.1.2023 consid. 3.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.3.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 8).

### **E. 4**

. 4.1. Si è detto che giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP l'opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall'intimazione del decreto. Il decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 è stato intimato all'imputato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Secondo il track and trace riferito a questa raccomandata (invio n. 98.41.911982.00042161), il 26.8.2022, alle ore 11:40, l'atto è stato "avvisato per il ritiro". Il 27.8.2022 la busta è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito. Successivamente, l'8.9.2022 essa è stata rinviata al mittente, ossia al Ministero pubblico, siccome non ritirata. In data 12.9.2022 copia per conoscenza del decreto di accusa è stata trasmessa a RE 1 per posta semplice. In queste circostanze, in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 27.8.2022 ed è venuto a scadere il 2.9.2022, per cui il termine di dieci giorni secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha cominciato a decorrere il 3.9.2022, è giunto a scadenza lunedì 12.9.2022, termine ultimo entro cui l'opposizione dell'imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP). L'opposizione è nondimeno stata introdotta in data 19.9.2022. L'ulteriore invio all'imputato del decreto di accusa il 12.9.2022, per posta semplice, per conoscenza, è irrilevante per la decorrenza del termine secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione (decisione TF 6B\_758/2022 del 9.11.2022 consid. 2.3.). Il reclamante sapeva inoltre che a suo carico era pendente un

procedimento, essendo stato interrogato l'8.11.2021 ed il 19.4.2022 ed avendo esaminato gli atti del procedimento il 19.7.2022. Doveva pertanto attendersi la possibile notificazione dei relativi atti.

#### **E. 4.2.1**

RE 1 contesta la predetta conclusione, ovvero l'applicazione al caso dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, con la relativa finzione della notificazione. Egli sostiene che, per un errore addebitabile alla Posta Svizzera SA, allo sportello non gli sarebbe stata consegnata la raccomandata contenente il decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022, di modo che l'opposizione 19.9.2022 al decreto, nel termine di dieci giorni da quando avrebbe ricevuto il decreto di accusa, riinviatogli per posta semplice, sarebbe tempestiva.

#### **E. 4.2.2**

Ora, il reclamante ha prodotto, quale doc. C (allegato al gravame), lo scritto 10.1.2023 della Posta CH Rete SA, Contact Center Posta, del seguente tenore: “ (...) Dai miei chiarimenti è emerso che i suoi invii 984191198200042173 e 984191198200042161 sono stati avvisati con il codice 271D il 26.08.2022 e di seguito consegnati alla filiale di \_\_\_\_\_ 1 il 27.08.2022. Allo sportello dell'ufficio postale le è stata consegnata soltanto una lettera raccomandata invece di due. Può facilmente controllare l'andamento del suo invio in qualsiasi momento su [www.posta.ch](http://www.posta.ch) (...) .” Si ha quindi che, effettivamente, dei due invii avvisati con il codice 271D, soltanto un invio è stato consegnato a RE 1. Il reclamante afferma tuttavia che la prassi della Posta permetterebbe di lasciare un solo avviso di ritiro per due raccomandate se destinate al medesimo destinatario. Il reclamante ha prodotto, quale esempio, un avviso di ritiro che, salvo per il codice alfanumerico, sarebbe del tutto uguale all'avviso di ritiro recante il codice 271D depositato nella sua bucalettere. Da questo atto (doc. D, allegato al gravame) si noterebbe chiaramente la presenza di due “linguette” recanti un codice alfanumerico di quattro cifre e un codice QR. Le “linguette” sarebbero due perché gli addetti postali potrebbero depositare nella bucalettere un solo avviso di ritiro per due raccomandate se il destinatario è il medesimo. Come, a suo dire, sarebbe stato fatto nel caso concreto, ovvero che lo riguarda. Ne discende dunque manifestamente che, avendo avuto – per dire dello stesso RE 1 – l'avviso di ritiro lasciato nella sua bucalettere il 26.8.2022 due “linguette”, non poteva certamente essergli sfuggito che esso, che differiva da un usuale avviso di ritiro, concerneva più di una raccomandata. Nel momento in cui l'impiegato postale gli ha consegnato una sola raccomandata, egli – peraltro avvocato di formazione – avrebbe dovuto renderlo attento che l'avviso di ritiro aveva due “linguette” e che perciò doveva riguardare inevitabilmente non soltanto una busta. In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l'applicabilità al caso della finzione di cui all'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. Per cui si deve ritenere, come esposto al consid. 4.1., che il decreto di accusa sia stato intimato a RE 1, al più tardi, il 2.9.2022, ovvero il settimo giorno dopo il deposito dell'avviso di ritiro. Il termine di dieci giorni secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione è pertanto giunto a scadenza lunedì 12.9.2022, termine ultimo entro cui l'opposizione dell'imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).

#### **E. 4.3**

Con scritto 29/30.8.2022 RE 1, facendo riferimento al procedimento inc. MP 2021.7930, ha chiesto di voler indire una conciliazione giusta l'art. 316 CPP e, se non ci fosse stata la possibilità di procedere ad una conciliazione, di poter interrogare in contraddittorio \_\_\_\_\_, persona informata sui fatti. Il reclamante ritiene che tale atto dovrebbe essere

considerato quale opposizione al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022. A ragione. Si è detto che il decreto di accusa deve essere reputato intimato a RE 1, al più tardi, il 2.9.2022 in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, momento a partire dal quale il decreto di accusa si ritiene di conseguenza conosciuto all'imputato in considerazione della presunzione legale della notificazione. Con il citato scritto 29/30.8.2022, inviato al magistrato inquirente ben prima del 12.9.2022, termine ultimo entro cui l'opposizione dell'imputato avrebbe dovuto essere presentata (consid. 4.1.), il reclamante ha manifestato la sua chiara, indiscutibile e palese volontà di non accettare le risultanze istruttorie come a lui note (in seguito all'esame degli atti del 19.7.2022), ma di volere una conciliazione secondo l'art. 316 CPP rispettivamente, nell'ipotesi in cui non ci fosse stata la possibilità di una conciliazione, di poter interrogare in contraddittorio \_\_\_\_\_. Di modo che tale scritto deve essere considerato un'opposizione tempestiva del reclamante al decreto di accusa emanato a suo carico.

#### **E. 4.4**

Il decreto 29.12.2022 del presidente della Pretura penale è annullato. Gli atti dell'incarto sono ritornati al giudice per i suoi incumbenti.

#### **E. 5**

. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità (art. 436 cpv. 2 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § Il decreto 29.12.2022 del giudice E. Orsetta Bernasconi Matti, presidente della Pretura penale, nel procedimento inc. 81.2022.484, è annullato. §§ L'opposizione di RE 1 al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 è tempestiva. §§§ Gli atti dell'inc. 81.2022.484 sono ritornati al giudice per i suoi incumbenti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1, \_\_\_\_\_, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.